

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3730 del 05/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta COOPERATIVA SERVIZI MEZZANO Societa' Cooperativa Agricola con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Argine Mezzano n. 40. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di stoccaggio ed essiccazione cereali.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3823 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 20802/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **COOPERATIVA SERVIZI MEZZANO Società Cooperativa Agricola** con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Argine Mezzano n. 40. Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 11212 del 07.06.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **stoccaggio ed essiccazione cereali**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07.06.2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae-Ferrara il 04.07.2016 con il n. PGFE/2016/6904, presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 07.06.2016, dalla Società COOPERATIVA SERVIZI MEZZANO Società Cooperativa Agricola, nella persona di Roberto Crosara, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), Via Argine Mezzano n. 40, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di stoccaggio ed essiccazione cereali;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici di acque reflue domestiche, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento

adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi (CdS) del 11.08.2016, che ha espresso parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni dei singoli Enti chiamati ad esprimersi;
- Vista la nota dello SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 15577 del 09.08.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/8533 del 10.08.2016, con cui ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni Prot. n. 15354 del 05.08.2016 del Servizio Ambiente della stessa Unione (allegata al succitato verbale), in merito alle matrici scarichi e rumore, e precisamente:

- Parere favorevole sotto il profilo tecnico ambientale al rilascio di autorizzazione allo scarico sul suolo per sub-irrigazione a condizione che si provveda ad effettuare periodici controlli della funzionalità del sifone di cacciata, nonché che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale dovuti ad intasamento del terreno disperdente. Nello stesso parere si prende atto che la zona non è servita da pubblica fognatura, come dichiarato dal CADF S.p.A. con atto Prot. n. 166/A del 18.08.2014 e si osserva che il sistema di scarico previsto è conforme alla normativa di riferimento (D.G.R. n. 1053/03) ed è stato progettato in linea con le indicazioni contenute nella relazione idrogeologica allegata alla domanda;
- Relativamente alla matrice rumore, considerato che l’attività in questione è inserita in classe V ai sensi della Zonizzazione Acustica comunale Strategica del Comune di Ostellato, approvata con DCC n. 86 del 27.11.2009, che trattasi di impianto produttivo in territorio rurale [...], si esprime parere favorevole, con prescrizioni, per quanto di competenza in merito alle valutazioni presentate dalla Ditta;

e che nella stessa nota il SUAP precisa di non avere ancora ricevuto, da parte dell’Azienda USL, il parere di competenza in merito alla matrice emissioni in atmosfera;

- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2016/8236 del 03.08.2016 (allegata al succitato verbale), con cui non ha evidenziato elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell’AUA, proponendo le prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera;
- Preso atto che nella CdS succitata, come indicato nel relativo verbale si è precisato che “in accordo con la Ditta e in analogia con altri impianti analoghi, si valuterà l’opportunità di inserire nell’atto tra gli

inquinanti delle emissioni E1 ed E2, il limite relativo al parametro CO, anche a garanzia della corretta combustione”;

- Preso atto che nella CdS del 11.08.2016 è stata data informazione alla Ditta che l'Azienda USL di Ferrara – U.O. Veterinaria, con la nota Prot. n. 48730 del 08.08.2016 (allegata al verbale), acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/8454 del 09.08.2016, ha espresso il proprio parere favorevole per gli aspetti di competenza concernenti i requisiti richiesti dalle norme di settore in ambito mangimistico;
- Considerato che nella Conferenza di Servizi del 11.08.2016, la Ditta è stata informata sulla necessità, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ai sensi di quanto stabilito dal Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna (DEL-2016-666 del 25.05.2016), e verificato che tale versamento è stato effettuato in data 17.08.2016;
- Vista la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 21861 del 30.09.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/10431 del 03.10.2016, con cui ha trasmesso il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara, Prot. n. 58777 del 29.09.2016, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, nel quale si comunica, tra l'altro, che “tenuto conto delle lavorazioni in essere (Essiccazione e insilaggio di cereali), l'attività è assimilabile alle Industrie insalubri di II classe di cui al T.U.LL.SS. approvato con R.D 27.07.1934 n. 1265, (n. 49, lettera B e n. 10, lettera C del D.M.05.09.1994)”;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **COOPERATIVA SERVIZI MEZZANO Società Cooperativa Agricola**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via Argine Mezzano n. 40, codice fiscale/p. IVA n. 01512440387 per l'esercizio dell'attività di **stoccaggio ed essiccazione cereali**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Il sistema di scarico sul suolo per sub-irrigazione delle acque reflue è quello indicato nella planimetria unita a questo atto sotto la voce **Allegato "A" – Planimetria subirrigazione per scarichi acque nere** e deve essere conforme a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1053/2013;

2. La Ditta deve provvedere ad effettuare controlli della funzionalità del sifone di cacciata con periodicità da concordare con il Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nonché non si devono verificare fenomeni di impaludamento superficiale dovuti ad intasamento del terreno disperdente.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** – *Planimetria generale delle emissioni in atmosfera* e denominate **E1** (Forno essiccatore), **E2** (Forno essiccatore), **E3** (Prepulitura) ed **E4** (Setaccio meccanico);
- La Ditta dovrà comunicare preventivamente l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, al Comune di Ostellato e all'Arpae di Ferrara;
- Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 FORNO ESSICCATORE	E2 FORNO ESSICCATORE	E3 PREPULITURA	E4 SETACCIO MECCANICO
Portata (Nm ³ /h)	40.000	40.000	15.000	7.500
Durata (h/giorno)	24	24	12	8
Altezza minima (m)	21,00	21,00	12,50	15,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	50	50	20	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	350	---	---
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35	35	---	---
Monossido di Carbonio (CO)	Vedi nota *	Vedi nota *	---	---
Sistema di abbattimento	FILTRO A LETTO	FILTRO A LETTO	CICLONE	CICLONE

Nota *: si precisa che il valore limite del parametro **CO (monossido di carbonio)**, nelle emissioni **E1** ed **E2**, verrà successivamente definito e comunicato da questa Agenzia, tenendo in considerazione anche i risultati dei controlli relativi alla messa a regime, che la Ditta è tenuta ad eseguire secondo le modalità indicate al punto 4).

Per le emissioni **E1** ed **E2** i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17 %.

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3** ed **E4** con **frequenza almeno annuale**;

4. Per le Emissioni **E1, E2, E3** ed **E4** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all' Arpae di Ferrara;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse generate dalle fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI, alla Parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al

punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**;

9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta deve programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. In caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni

fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al servizio ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.